



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2594 del 2025, proposto da  
-OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli  
avvocati Maria Luisa De Margheriti, Rocco Massaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Collegio -OMISSIS- S.r.l. Impresa Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ravazzani, Marsela Mersini, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa adozione di ogni opportuna misura cautelare*

- del provvedimento di non ammissione al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, Liceo Scientifico, del 11/06/2025;
- della comunicazione con la quale la Scuola ha provveduto con esito negativo sull'istanza di autotutela o revisione del predetto giudizio;
- del verbale di Consiglio di classe n. 10 del giorno 11 giugno 2025, nel quale è riportato il giudizio negativo predetto;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale allo stato ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Collegio -OMISSIS- S.r.l. Impresa Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il dott. Andrea Lipari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. I ricorrenti, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato il provvedimento di non ammissione al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado del Liceo Scientifico.

1.1. A sostegno del gravame, si deduce in fatto:

- che l'alunno è un ragazzo portatore di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) ed al tempo stesso con una intelligenza superiore alla media;
- che in data 24.3.2025 è stata consegnata alla scuola la certificazione DSA;
- che, ciononostante, non è mai stato predisposto un piano didattico personalizzato (PDP) né è stata adottata alcuna forma di didattica personalizzata.

1.2. Il ricorso è affidato a sei motivi di diritto:

i. con il primo, i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati per violazione del combinato disposto della L. 170/2010, del Decreto Ministeriale 12.07.2011 e della Circolare MUR n. 8/2013, nella parte in cui il -OMISSIS- ha deciso di non adottare un PDP che le norme prescrivono come obbligatorio, sottraendolo alla discrezionalità del collegio dei docenti. Ciò ha condizionato in negativo gli esiti scolastici di -OMISSIS-, offrendo una base di valutazione del tutto inadatta a valutare la capacità del ragazzo di affrontare il successivo anno scolastico;

ii) Con il secondo motivo viene lamentata l'omessa valutazione della plusdotazione di -OMISSIS-;

iii) Con il terzo, si contestano i provvedimenti impugnati nella misura in cui hanno valutato che l'obbligo di adozione del PDP scatta con la produzione di un certificato attestante il DSA: la Circolare n. 8/561 del 2013 impone invece l'immediata attivazione del PDP sulla considerazione del fatto che l'accertamento del DSA ed il rilascio del certificato richiedono tempi tecnici che portano all'acquisizione del certificato medesimo in fase avanzata dell'anno scolastico;

iv) con il quarto, viene dedotta la violazione dell'O.M. 128/1999, come modificata dall'O.M. n. 126/2000, e dell'art. 5 L. 170/2010 nella misura in cui prescrivono l'adozione di *"adequate forme di verifica e di valutazione"* in relazione al DSA, mentre la scuola non ha adottato adeguate forme di verifica, né specifici criteri di valutazione;

v) con il quinto motivo, si lamenta la violazione della L. 170/2010 e del DM 2/7/2011 per l'illegittima pretermissione dei diritti partecipativi della famiglia nella gestione del disagio del figlio con particolare riguardo alla (mancata) adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi ed alla loro successiva applicazione;

vi) con il sesto si censura il giudizio prognostico negativo sulla capacità dell'alunno di affrontare l'anno successivo nella misura in cui il quadro istruttorio che ne ha costituito la base di giudizio è stato falsato dalla mancata ed obbligatoria adozione del PDP;

vii) col settimo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'Ordinanza Ministeriale 126/2000 e della collegata Circolare 156/2000 che, a seguito dell'incidenza potenzialmente negativa per gli adolescenti del fallimento dell'anno scolastico, avevano introdotto l'obbligo a carico della scuola di preavvertire la famiglia dell'esito negativo dell'anno scolastico, gestendo in famiglia l'evento negativo.

2. Si è costituito l'Istituto scolastico resistente, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

2.1. Al riguardo, la parte resistente deduce che:

- a. L'Istituto ha prontamente adottato tutte le misure compensative previste dalla normativa vigente;
- b. La certificazione DSA è pervenuta dalla famiglia in tempo non utile per ragioni in alcun modo imputabili all'Istituto, che ha immediatamente adottato tutto quanto di propria competenza e responsabilità;
- c. Il giudizio di non ammissione è stato assunto collegialmente sulla base di valutazioni oggettive nel rispetto di tutte le procedure normative;
- d. La decisione è stata adottata nell'esclusivo interesse formativo dello studente, tenuto conto che l'avanzamento alla classe successiva comporterebbe ricadute negative sul suo percorso di crescita formativa e personale.

3. Con ordinanza cautelare n. 836 del 25 luglio 2025, questo Tribunale ha disposto l'ammissione dell'alunno alla classe successiva, con riserva, alla stregua delle seguenti motivazioni:

*"Considerato che, alla luce della delibazione che caratterizza la fase cautelare del giudizio, le censure contenute nel ricorso non appaiono implausibili in relazione alla rilevata mancata predisposizione, nel corso dell'anno scolastico 2024/2025, del Piano Didattico Personalizzato (PDP) necessario al fine di consentire allo studente, iscritto al 1° anno del Liceo scientifico ed affetto da un disturbo specifico di apprendimento (DSA), di proseguire in modo adeguato il percorso scolastico, né risulta che siano state adottate idonee misure volte a compensare il disturbo che interessa lo studente;*

*Considerato che le istanze cautelari dello studente possono essere adeguatamente tutelate sospendendo il giudizio di non ammissione al successivo anno scolastico (2025/2026) e ordinando l'iscrizione, con riserva, dello studente al successivo anno scolastico (2025/2026) nelle more della definizione del giudizio di merito".*

4. Con memoria del 10.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul presupposto che, grazie all'ammissione con riserva al secondo anno scolastico, lo studente ha potuto concorrere

all'ammissione all'International School of Milan, ha superato i test di ammissione ed oggi frequenta il G11, corrispondente al secondo anno delle scuole superiori italiane. In subordine hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Con memoria dell'11.10.2025, la parte resistente ha ribadito la legittimità del proprio operato, avendo: i) reagito con tempestività alla certificazione tardiva; ii) adottato misure immediate ed efficaci; iii) mantenuto un dialogo costante con la famiglia e iii) deliberato due volte la non ammissione, con ponderatezza e attenzione.

6. Con memoria di replica, il Collegio resistente ha dedotto che la scelta dei ricorrenti di iscrivere -OMISSIS- presso una scuola non paritaria - struttura non soggetta ai medesimi vincoli previsti per le scuole paritarie e che adotta criteri di ammissione differenti da quelli adottati dal Collegio -OMISSIS- ed in generale dal sistema scolastico italiano – non fa venire meno le valutazioni del Collegio, secondo il quale l'alunno avrebbe beneficiato della ripetizione dell'anno.

7. Con memoria di replica, i ricorrenti hanno insistito nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, e comunque hanno ribadito la fondatezza del ricorso.

8. All'udienza pubblica dell'11.11.2025, la causa è passata in decisione.

### DIRITTO

9. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non poter accogliere l'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, per altro formulata unitamente alla richiesta di fare *“espressamente salva l'iscrizione al secondo anno della scuola italiana”*.

Ciò in quanto, come noto, in linea generale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-ter, 5.2.2024, n. 2202). Una siffatta circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la parte resistente non ha svolto alcuna rivalutazione in autotutela delle determinazioni gravate. È invece accaduto che un soggetto terzo - l'International School of Milan – ha ammesso lo studente a frequentare un corso asseritamente corrispondente al secondo anno delle scuole superiori italiane, per altro in costanza di ammissione con riserva dell'alunno all'anno scolastico successivo per effetto dell'ordinanza cautelare n. 836/2025 di questo Tribunale.

10. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

10.1. L'istruttoria processuale ha fatto emergere le seguenti circostanze di fatto:

- a) l'alunno è un ragazzo portatore di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA);
- b) in data 24.3.2025 è stata consegnata alla scuola la certificazione DSA;
- c) ciononostante, non è mai stato predisposto un piano didattico personalizzato (PDP), in quanto, secondo la parte resistente, la certificazione medica è stata presentata quando l'anno scolastico era ormai in fase avanzata.

Ciò posto, il Consiglio di classe, senza che nel corso dell'anno scolastico fosse stato adottato il previsto PDP, ha deliberato all'unanimità la non ammissione all'anno successivo dell'alunno, la cui preparazione è stata valutata come insufficiente.

10.2. Le circostanze della vicenda evidenziano quindi l'inerzia dell'Istituto resistente nell'attivazione delle misure compensative e/o dispensative che sono oggetto del doveroso PDP, a beneficio degli alunni affetti da DSA, nonostante le indicazioni contenute nella certificazione del ricorrente. Tale inerzia costituisce indice dell'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, alla stregua delle seguenti considerazioni.

10.3. Occorre innanzitutto osservare che, in base all'orientamento giurisprudenziale prevalente, da cui questo Collegio non intende discostarsi, l'adeguamento alle disposizioni normative che tutelano l'area dello svantaggio scolastico e favoriscono una maggiore integrazione non esclude la necessità del raggiungimento di obiettivi minimi da parte di ogni studente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-Bis, 6.8.2021, n. 4365; T.A.R. Sicilia, Catania, 22.7.2021, n. 2392; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 22.1.2020, n. 139).

Per altro, la mancata individuazione di misure compensative o dispensative adeguate nel PDP, ovvero la mancata attuazione delle stesse durante l'anno scolastico da parte dell'istituto, non costituiscono di per sé sufficienti elementi per giustificare una pronuncia di illegittimità riguardo al giudizio di non ammissione alla classe superiore (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, V, 8.4.2024, n. 1032).

10.4. I condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, tuttavia, non appaiono applicabili alla fattispecie concreta, caratterizzata da profili di peculiarità.

Nel caso di specie, infatti, in violazione di quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dal D.M. n. 5669 del 2011, non è stato proprio adottato il PDP.

Invero, nella vicenda all'esame l'alunno ha presentato nel mese di marzo 2025 la certificazione attestante il Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), corredata da puntuali indicazioni operative.

Ciononostante, l'Amministrazione scolastica ha omesso di attivare il necessario percorso personalizzato, che avrebbe richiesto l'adozione di un PDP, e ha sottoposto l'alunno a una valutazione fondata su criteri ordinari, in violazione delle finalità normative del PDP che, tra l'altro, ricomprendono anche quella di *“adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti”* affetti da DSA (cfr. legge 170/2010 art. 2 lett. d). L'Istituto ha per altro dedotto in giudizio di aver applicato criteri valutativi appropriati al profilo dell'alunno; tale circostanza, tuttavia, non emerge dagli atti.

10.5. Le omissioni esposte rappresentano violazioni delle norme sopra richiamate in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, e costituiscono altresì elementi sintomatici del vizio di eccesso di potere che affligge il provvedimento di non ammissione alla classe successiva, quanto meno sotto il profilo della sua incoerenza e illogicità. Invero, l'Amministrazione scolastica ha omesso di esercitare un potere che avrebbe dovuto costituire il presupposto logico e funzionale della valutazione dell'alunno, secondo criteri adeguati alla sua situazione soggettiva presa in considerazione dal legislatore proprio attribuendo il potere/dovere di adozione del PDP.

Non viene in rilievo, dunque, la mancata esecuzione di strumenti compensativi/dispensativi già pianificati, bensì la totale assenza del PDP stesso, strumento necessario anche per *“preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA”* e *“favorire il successo scolastico (...) e promuovere lo sviluppo della personalità”* dell'alunno (cfr. art. 2 lett. b) ed e) (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, 16.4.2025, n. 3188).

La mancata adozione del PDP non è stata adeguatamente giustificata neppure in sede giudiziale; al riguardo, non può costituire una esimente la circostanza che l'anno scolastico fosse già in fase avanzata, in quanto il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell'anno in questione.

10.6. La contestata omissione, accompagnata dalla mancata adozione, quantomeno, di forme di valutazione adeguate alle necessità formative dello studente, ha determinato, nello specifico caso concreto, una lesione diretta della posizione giuridica soggettiva pretensiva dell'alunno, incidendo sul suo grado di preparazione e compromettendo le sue concrete possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi.

11. In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento della mancata ammissione all'anno successivo scolastico (attualmente in corso) e con il consolidamento della misura cautelare già disposta.

12. Le spese di giudizio devono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Andrea Lipari, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Andrea Lipari**

**IL PRESIDENTE**  
**Stefano Mielli**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.